

**Votazione popolare
del 9 giugno 2013
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Iniziativa popolare
«Elezione del Consiglio
federale da parte del Popolo»**
- 2 Modifiche urgenti
della legge sull'asilo**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo»

**Primo
oggetto**

L'iniziativa chiede che il Consiglio federale non sia più eletto dal Parlamento, bensì dal Popolo. Al Parlamento non spetterebbe più neppure l'elezione del Presidente della Confederazione, che verrebbe affidata al Consiglio federale.

Spiegazioni	pagine	4–14
Testo in votazione	pagine	9–10

Modifiche urgenti della legge sull'asilo

**Secondo
oggetto**

Il Parlamento vuole accelerare la procedura d'asilo. Ha sottoposto a revisione la legge sull'asilo e dichiarato urgenti diversi provvedimenti previsti dalla revisione. Contro queste modifiche urgenti è stato chiesto il referendum.

Spiegazioni	pagine	16–23
Testo in votazione	pagine	24–27

Iniziativa popolare

«Elezioni del Consiglio federale da parte del Popolo»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare

«Elezioni del Consiglio federale da parte del Popolo»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 137 voti contro 49 e 9 astensioni, il Consiglio degli Stati con 34 voti contro 5 e 3 astensioni.

L'essenziale in breve

Dalla nascita dello Stato federale, nel 1848, i membri del Consiglio federale sono eletti dal Parlamento ogni quattro anni, dopo il rinnovo del Consiglio nazionale. Ogni anno, inoltre, il Parlamento elegge il Presidente della Confederazione.

Diritto vigente

L'iniziativa chiede che ad eleggere il Consiglio federale non sia più il Parlamento bensì il Popolo e che anche l'elezione del Presidente della Confederazione non spetti più al Parlamento bensì al Consiglio federale. L'iniziativa intende inoltre garantire a livello costituzionale che complessivamente almeno due seggi in Consiglio federale siano assegnati alle regioni francofone e italofone.

Che cosa chiede
l'iniziativa?

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa. Se venisse approvata, diventerebbe più difficile governare bene il Paese. I consiglieri federali, oltre ad adempiere il loro mandato, dovrebbero impegnarsi in una campagna elettorale permanente per assicurarsi la rielezione. Ciò andrebbe a discapito dell'azione politica concreta e ostacolerebbe la collaborazione in seno al Governo. Ma non solo il Consiglio federale risulterebbe indebolito. Non potendo più eleggere i consiglieri federali, il Parlamento verrebbe privato di una delle sue competenze più importanti. Perderebbe così parte della sua influenza e i rapporti con il Collegio governativo ne risentirebbero. Quanto alla quota per le regioni francofone e italofone, essa pone diversi problemi.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Da oltre 160 anni, ossia da quando è nato il nostro Stato federale, il Parlamento elegge il Consiglio federale e il Presidente della Confederazione. L'elezione del Consiglio federale si tiene ogni quattro anni dopo il rinnovo del Consiglio nazionale. I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l'ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti. Il voto è segreto. Nel caso di dimissioni di un consigliere federale in corso di legislatura, il Parlamento procede a un'elezione suppletiva.

Procedura attuale
per l'elezione del
Consiglio federale

Il Parlamento vigila affinché le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese, i partiti e i sessi siano equamente rappresentati in Consiglio federale. La prima donna al Governo fu eletta nel 1984; oggi l'Esecutivo federale conta quattro uomini e tre donne. Tra il 1959 e il 2003 la composizione del Consiglio federale fu definita in base alla cosiddetta «formula magica»: PLR, PPD e PS erano rappresentati ognuno da due membri, l'UDC da uno. Oggi, il PLR e il PS contano due seggi, il PPD, l'UDC e il PBD uno ciascuno. Negli ultimi 50 anni, infine, almeno due consiglieri federali provenivano sempre dalle regioni francofone o italofone del Paese.

Composizione
equilibrata

Scopo dell'iniziativa è far sì che il Consiglio federale venga eletto dal Popolo. Gli aventi diritto di voto deciderebbero dunque direttamente la composizione partitica del Consiglio federale e la rappresentanza in seno al Governo dei sessi,

Punti principali
dell'iniziativa

delle regioni e delle componenti linguistiche del Paese. L'elezione si terrebbe ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del Consiglio nazionale. La Svizzera formerebbe un unico circondario elettorale, per cui i cittadini di tutta la Svizzera potrebbero scegliere fra tutti i candidati in lizza. Decisivi per il risultato dell'elezione sarebbero i voti raccolti dai singoli candidati (sistema maggioritario) e non quelli raccolti dai partiti (sistema proporzionale). L'elezione del Consiglio federale verrebbe decisa in uno o due turni: al primo turno verrebbe eletto solamente chi ottiene almeno la maggioranza assoluta. Se più di sette candidati raggiungono tale risultato, verrebbero eletti i sette che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora invece dopo il primo turno restino ancora seggi da assegnare, si renderebbe necessario un secondo turno. Quest'ultimo verrebbe deciso a maggioranza semplice, per cui sarebbero eletti i candidati con il maggior numero di suffragi.

L'iniziativa propone, inoltre, che anche il Presidente della Confederazione non venga più eletto dal Parlamento, bensì dal Consiglio federale.

L'iniziativa prevede una quota minima di due seggi del Consiglio federale per i candidati domiciliati nelle regioni francofone e italofone. Il testo dell'iniziativa menziona i Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra e del Giura, le regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo e del Vallese e le regioni italofone del Cantone dei Grigioni. La quota non tiene conto delle regioni retoromance.

Quota per le
regioni francofone
e italofone

Se al termine della procedura ordinaria non risultano elette almeno due persone delle regioni francofone e italofone, l'iniziativa prevede quanto segue: i seggi del Consiglio federale riservati a queste due regioni sono assegnati sulla base di un sistema di calcolo particolare che utilizza la cosiddetta media geometrica e attribuisce ai voti delle regioni francofone e italofone un peso maggiore. Funziona così: il numero dei voti che i candidati domiciliati nelle regioni francofone o italofone hanno ottenuto in queste regioni è moltiplicato per i suffragi ottenuti in tutta la Svizzera e dal totale si estrae la radice quadrata. Sono eletti i candidati che totalizzano la cifra più elevata. A questi ultimi dovranno cedere il posto i candidati domiciliati nella Svizzera tedesca o retoromancia che nella procedura ordinaria hanno ottenuto il minor numero di voti ma pur sempre raggiunto la maggioranza necessaria.

Procedura per
garantire il rispetto
della quota

Nonostante preveda disposizioni in parte anche dettagliate, l'iniziativa lascia in sospeso tutta una serie di punti: chi può proporre una candidatura? Quante firme sono necessarie per una proposta di candidatura? Chi può presentarsi a un eventuale secondo turno? La quota per le regioni francofone e italofone si applica già al primo turno o solo al secondo? In che modo si determinano le regioni francofone e italofone nei Cantoni plurilingui? E come fare nelle regioni in cui più lingue coesistono? Se l'iniziativa sarà approvata, la legge dovrà ancora disciplinare tutti questi punti.

Attuazione
nella legge



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo»

del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Elezione del Consiglio federale da parte
del Popolo», depositata il 7 luglio 2011²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 maggio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 7 luglio 2011 «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 136 cpv. 2

² Esse* possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 168 cpv. 1

¹ L'Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

Art. 175 cpv. 2-7

² I membri del Consiglio federale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.

³ L'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un'elezione suppletiva.

¹ RS 101

² FF 2011 5875

³ FF 2012 4993

* Tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali (secondo l'art. 136 cpv. 1).



⁴ La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest'ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.

⁵ Almeno due membri del Consiglio federale devono essere eletti fra i cittadini eleggibili domiciliati nei Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra o del Giura, nelle regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo o del Vallese o nelle regioni italofone del Cantone dei Grigioni.

⁶ Se dopo un'elezione del Consiglio federale non è soddisfatta l'esigenza di cui al capoverso 5, sono eletti i candidati domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 che hanno conseguito la media geometrica più elevata calcolata in base ai voti ottenuti in tutta la Svizzera, da un lato, e in tali Cantoni e regioni dall'altro. I candidati eletti che non sono domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 e che hanno ottenuto il minor numero di voti sono eliminati.

⁷ La legge disciplina i particolari.

Art. 176 cpv. 2

² Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dal Consiglio federale fra i suoi membri.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

Fidarsi del Popolo – tenere d'occhio i partiti – Sì all'elezione del Consiglio federale da parte del Popolo

In tutti i Cantoni i consiglieri di Stato, i consiglieri agli Stati e i consiglieri nazionali sono eletti dal Popolo. Si tratta di una prassi collaudata. Non vi è alcuna ragione per cui gli elettori non debbano avere voce in capitolo quando si tratta di eleggere i massimi vertici istituzionali, ovvero i consiglieri federali. A nostro avviso, cari elettori, siete perfettamente in grado di eleggere il Consiglio federale.

La democrazia diretta e il sistema ben radicato dei diritti popolari sono garanti, in Svizzera, di prosperità, sicurezza e stabilità. L'elezione popolare è una dimostrazione di fiducia nei confronti del Popolo. Le osservazioni sprezzanti e le scuse formulate all'estero dopo l'adozione di decisioni popolari dimostrano come i decisori politici diffidino sempre più del Popolo. Occorre contrastare questa tendenza.

Bisogna votare Sì all'elezione del Consiglio federale da parte del Popolo perché:

- l'elezione da parte del Popolo dei Governi e dei Parlamenti comunali e cantonali ha dato buona prova di sé. L'elezione è trasparente e corretta, e garantisce un miglior controllo del potere.
- La Svizzera romanda, il Cantone Ticino e le regioni italofone dei Grigioni ne trarranno vantaggio: la Costituzione garantirà loro almeno due rappresentanti in Consiglio federale. Oggi non è così.
- L'elezione popolare del Consiglio federale è una dimostrazione di fiducia nei confronti del Popolo e un trasferimento di competenze a suo favore. Ciò è tanto più importante in una fase in cui subdolamente si tenta di trascinarci nell'UE. Se è il Popolo a elegerli, i consiglieri federali dovranno tenere maggiormente conto della volontà popolare.
- Accordi dietro le quinte e oscure manovre prima dell'elezione del Consiglio federale non saranno più possibili.
- L'elezione popolare del Consiglio federale si terrà ogni quattro anni, contemporaneamente alle elezioni del Consiglio nazionale. Non saranno dunque necessarie costose campagne supplementari per l'elezione dell'Esecutivo federale.

Le elezioni cantonali lo dimostrano: il Popolo intuisce qual è la giusta composizione del Governo. Rafforziamo la democrazia! Rafforziamo la Svizzera!

Per ulteriori informazioni: www.elezione-popolare.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale è convinto che l'elezione dei consiglieri federali da parte del Popolo non rafforzerebbe la nostra democrazia bensì le arrecherebbe un danno. Di certo gli aventi diritto di voto sarebbero in grado di eleggere buoni consiglieri federali. Tuttavia, l'elezione popolare del Consiglio federale renderebbe difficile governare in modo collegiale e avrebbe tutta una serie di conseguenze negative per il nostro sistema politico, che funziona bene da oltre 160 anni. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Se l'iniziativa fosse approvata, i membri del Consiglio federale si troverebbero in una campagna elettorale permanente: oltre che dell'attività di governo vera e propria, essi dovrebbero preoccuparsi costantemente anche della propria rielezione. Diversamente dai membri dei governi cantonali, che già oggi sono eletti dal Popolo, i membri del Governo federale dovrebbero investire tempo ed energie in campagne d'immagine e comizi elettorali in tutta la Svizzera – con i suoi 26 Cantoni, le sue quattro lingue e le sue diverse culture. Questo tempo e queste energie verrebbero sottratti all'azione politica concreta, all'attività di direzione politica e alla ricerca di soluzioni consensuali. La costante competizione per accrescere la propria popolarità minerebbe infine anche la collaborazione in seno al Collegio governativo.

Condurre campagne elettorali e d'immagine a livello nazionale richiederebbe non soltanto molto tempo, ma anche l'impiego di risorse finanziarie non indifferenti. In misura maggiore rispetto ad oggi, i candidati al Governo nazionale,

Cura dell'immagine
a scapito dell'attività
di governo

Dipendenza da
gruppi forti

nuovi o uscenti, dipenderebbero dai partiti nazionali, da singole persone facoltose, da imprese o da gruppi d'interesse in grado di gestire e finanziare una campagna elettorale in tutto il Paese. Rispetto al sistema attuale, l'importanza delle sezioni cantonali dei partiti diminuirebbe e anche il legame dei membri del Governo con la loro regione ne risulterebbe affievolito.

Se l'iniziativa venisse approvata, il Parlamento vedrebbe indebolita la propria posizione poiché, non potendo più eleggere i consiglieri federali, sarebbe privato di una delle sue competenze principali. Ciò significherebbe perdere una parte della propria influenza, dato che uno dei suoi compiti è proprio quello di esercitare un controllo sul Consiglio federale. L'equilibrio che caratterizza il consolidato rapporto fra i poteri politici potrebbe alterarsi e rendere più difficile la collaborazione fra Consiglio federale e Parlamento.

Indebolimento del
Parlamento

L'iniziativa prevede una quota per le regioni francofone e italofone della Svizzera, ma non per quelle retoromance. Per applicare questa quota, occorrerebbe delimitare chiaramente le regioni francofone e italofone dei Cantoni plurilingui e separare in base all'appartenenza linguistica le persone che vivono in regioni e città in cui coesistono più idiomi. Le regioni francofone e italofone finirebbero tutte in uno stesso calderone, dal quale poi si attingerebbe per assegnare due dei sette seggi del Consiglio federale. Con questa procedura, i candidati della minoranza italoфона faticherebbero ad imporsi sui candidati della Svizzera romanda, visto che quest'ultima conta quattro volte più elettori delle regioni italofone.

Una regola delle
quote problematica

Il sistema attuale prevede che il Popolo elegga i suoi rappresentanti in Parlamento e che questi a loro volta eleggano i membri del Consiglio federale. Questa procedura, applicata da oltre 160 anni, ossia sin dalla nascita dello Stato federale, è stata confermata più volte in occasione di votazioni popolari. Non si può dunque affermare che esista una lacuna nel nostro sistema democratico o che i cittadini non siano sufficientemente coinvolti nelle decisioni. Fino a questo momento, inoltre, le minoranze francofone e italofone sono state per lo più ben rappresentate in Consiglio federale. Rispetto ad altri Paesi, il Governo svizzero vanta una grande stabilità, ed è questa una delle ragioni della coesistenza pacifica di culture e mentalità diverse, della coesione interna e della prosperità del nostro Paese. Sarebbe dunque sbagliato sostituire l'attuale procedura di elezione del Consiglio federale, valida e collaudata, con un nuovo metodo dalle conseguenze imprevedibili sul funzionamento del nostro sistema politico.

Una minaccia
per un sistema
consolidato

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo».

Modifiche urgenti della legge sull'asilo

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 28 settembre 2012
della legge sull'asilo (LAsi)
(Modifiche urgenti della legge sull'asilo)?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare
le modifiche urgenti della legge sull'asilo.**

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 122 voti
contro 49 e 14 astensioni, il Consiglio degli Stati con 36 voti
contro 9 senza astensioni.

L'essenziale in breve

Spesso passa molto tempo prima che la decisione in merito a una domanda d'asilo diventi esecutiva. Per rimediare a questa situazione, il Parlamento ha sottoposto a revisione la legge sull'asilo e ha dichiarato urgenti una serie di disposizioni che sono entrate in vigore il 29 settembre 2012. Contro la revisione urgente della legge sull'asilo è stato chiesto il referendum.

Motivi della
revisione

Le modifiche urgenti della legge sull'asilo intendono tra l'altro facilitare alla Confederazione la ricerca di alloggi per i richiedenti l'asilo. Più persone possono essere accolte dalla Confederazione nelle sue strutture, meno ne devono essere ripartite a livello cantonale. Questa soluzione sgrava i Cantoni e semplifica le procedure.

Punti salienti della
revisione

Gli edifici della Confederazione possono così essere utilizzati senza autorizzazione per alloggiare richiedenti per al massimo tre anni. Inoltre la Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati questi centri un contributo alle spese per la sicurezza e per lo svolgimento di programmi d'occupazione. Altre disposizioni del progetto contribuiscono ad agevolare l'esecuzione degli allontanamenti o limitano alle persone che sono in pericolo imminente l'accesso alla procedura d'asilo dall'estero.

Contro la modifica urgente della legge sull'asilo è stato chiesto il referendum. Sono criticati in particolare il progressivo smantellamento della legge sull'asilo e l'abolizione delle domande d'asilo presso le ambasciate.

Motivi del
referendum

L'elevato numero di domande d'asilo rende necessari provvedimenti urgenti. Il progetto rappresenta altresì una tappa importante per una riforma profonda nel settore dell'asilo, che consentirà di abbreviare sensibilmente le procedure. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il progetto.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

L'aumento del numero di domande d'asilo rende sempre più difficile trovare alloggi sufficienti per i richiedenti l'asilo. Il progetto prevede dunque alcune novità importanti che permettono alla Confederazione di mettere rapidamente a disposizione nuovi alloggi. In questo modo si riduce il numero di richiedenti l'asilo assegnati ai Cantoni. Gli edifici federali possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per alloggiare richiedenti per al massimo tre anni, a condizione che non siano necessari provvedimenti edilizi rilevanti. I Cantoni e i Comuni interessati vengono preventivamente informati e consultati. La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli alloggi federali un contributo forfettario alle spese per la sicurezza e finanziare lo svolgimento di programmi d'occupazione per le persone ospitate nei centri.

Cambiamento di destinazione degli edifici federali

I richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che disturbano considerevolmente il funzionamento dei centri federali potranno essere collocati in centri speciali per renitenti.

Centri per renitenti

Le misure coercitive non sono state adeguate solamente per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Nel caso di domande d'asilo respinte, la Confederazione può effettuare più spesso il rinvio direttamente dai centri federali. Si riduce così il rischio che i richiedenti scompaiano poco prima del rinvio nel loro Paese d'origine.

Misure coercitive

Le modifiche urgenti fanno parte di una riforma profonda nel settore dell'asilo volta ad accelerare sensibilmente la procedura. A tal fine è necessario riorganizzare le procedure nel settore dell'asilo. Confederazione, Cantoni e altri partner vogliono dapprima testare questa nuova organizzazione, che prevede nuove procedure e nuove forme di collaborazione. Il progetto attribuisce pertanto alla Confederazione la competenza di introdurre una fase di test della durata massima di due anni. Le nuove procedure possono essere dunque sperimentate in un centro della Confederazione.

Fasi di test

Altre disposizioni riguardano l'accesso alla procedura d'asilo. Per esempio non è più possibile depositare una domanda d'asilo presso le rappresentanze svizzere all'estero, come le ambasciate. Le persone che sono in forte pericolo possono tuttavia entrare ancora in Svizzera, se ottengono un visto umanitario. Un visto di questo tipo è rilasciato per tre mesi dalle autorità competenti (Dipartimento federale degli affari esteri d'intesa con l'Ufficio federale della migrazione). La persona interessata ha tre mesi per presentare una domanda d'asilo altrimenti, scaduto questo periodo, deve lasciare la Svizzera.

Abolizione della possibilità di presentare domande d'asilo presso le ambasciate, termini di ricorso più brevi

Un altro provvedimento prevede di accorciare i termini di ricorso per i richiedenti l'asilo che provengono da Stati sicuri (cosiddetti «safe countries»).

Il progetto precisa inoltre che il rifiuto di prestare servizio militare e la diserzione, in sé, non sono riconosciuti come motivo d'asilo. Le persone che rifiutano di prestare servizio militare o che disertano continuano tuttavia a ricevere asilo se la pena prevista nel loro Paese d'origine è sproporzionata e se si presume che siano perseguitate a causa della loro razza, religione o per le loro opinioni politiche.

Rifiuto di prestare
servizio militare

I provvedimenti urgenti della legge sull'asilo sono già in vigore. Se il Popolo accoglierà il progetto, queste modifiche dovranno essere trasposte nel diritto ordinario entro il 28 settembre 2015. I relativi lavori preparatori e l'adeguamento delle ordinanze pertinenti sono già in corso. Qualora il progetto sia respinto, le disposizioni di legge decadranno il 29 settembre 2013 e i progetti di ordinanza diverranno privi di oggetto.

Conseguenze di un
no al progetto

Gli argomenti del comitato d'iniziativa



Basta agli abusi... di revisione!

I richiedenti l'asilo rappresentano lo 0,6% della nostra popolazione. Eppure si continua ad inasprire la legge sull'asilo! Questa ennesima revisione non prevede nulla per accelerare le procedure, colpisce invece i rifugiati più minacciati e prepara il terreno per mettere alla porta persone la cui unica colpa è quella di aver chiesto protezione.

Un disertore siriano è un oppositore alla dittatura, non un finto rifugiato!

Si pensi, per esempio, anche ai disertori eritrei che scappano da una dittatura brutale dove rischiano di essere torturati. A causa di questo rischio non potranno essere allontanati e rimarranno in Svizzera, ma con uno statuto precario, sfavorevole alla loro integrazione e contrario ai loro diritti.

2572 vite salvate, continuiamo così! Dal 1980 la procedura di asilo tramite ambasciata ha permesso a 2572 persone in pericolo di ottenere protezione. È un successo umano che si stenta a credere. D'ora in poi questa procedura non esisterà più! I passatori si arricchiranno ancora di più e i morti in mare continueranno ad aumentare.

No a una Svizzera dei campi! È inaccettabile e arbitrario confinare i richiedenti l'asilo che non hanno commesso alcun delitto in centri speciali, in condizioni che sfiorano la detenzione. La legge sull'asilo non sostituisce il diritto penale: serve a proteggere, non a punire.

Nessuna carta bianca al Consiglio federale senza controllo parlamentare – in una democrazia si rispetta la separazione dei poteri!

Misure «urgenti»? L'unica urgenza è cessare le revisioni a ripetizione! Sono inefficaci; il loro unico risultato è smantellare progressivamente il diritto d'asilo e accelerare il processo di inasprimento della legge.

Per ulteriori informazioni: www.asyl.ch www.stopexclusion.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Con la sua politica d'asilo il Consiglio federale persegue due obiettivi prioritari: fare in modo che i richiedenti l'asilo beneficino di una procedura equa, conforme ai principi dello Stato di diritto, e che ricevano una decisione il più rapidamente possibile. Le procedure lunghe comportano costi elevati, creano problemi di alloggio e sono gravose per gli interessati. La presente revisione costituisce una tappa importante per accelerare le procedure. Consiglio federale e Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Da anni la Svizzera non registra un numero così elevato di richieste d'asilo. Le modifiche urgenti della legge sull'asilo forniscono alla Confederazione strumenti efficaci per mettere a disposizione nuovi alloggi.

Servono più posti
per i richiedenti
l'asilo

Il progetto prevede importanti modifiche nella gestione dei richiedenti l'asilo. Da un lato, si possono potenziare i programmi d'occupazione per i richiedenti l'asilo: si tratta di un aspetto positivo per gli interessati, che contribuisce inoltre a diminuire i conflitti negli alloggi. Dall'altro lato, i richiedenti l'asilo potranno essere trasferiti in centri speciali per renitenti se provocano conflitti che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o disturbano considerevolmente il funzionamento dei centri federali. Questa misura serve soprattutto a proteggere i richiedenti l'asilo che si comportano correttamente.

Modifiche nella
gestione dei
richiedenti l'asilo

Una procedura d'asilo è un processo complesso che coinvolge diverse autorità e istituzioni. Per questo motivo è opportuno testare concretamente le nuove procedure prima di introdurle su tutto il territorio. Le misure urgenti creano

Test per ottimizzare
le procedure

ora la base legale per queste fasi di test. L'accelerazione delle procedure si ottiene anche riunendo in un unico luogo, ovvero in un centro della Confederazione, richiedenti l'asilo, specialisti della procedura d'asilo, interpreti, rappresentanti legali e consulenti in materia di ritorno.

In passato molti richiedenti presentavano domanda d'asilo presso le ambasciate svizzere del loro Paese d'origine. La Svizzera è l'unico Paese in Europa a offrire questa possibilità. Dopo onerosi chiarimenti, la maggior parte delle domande finiva tuttavia per essere respinta. Per questo motivo occorre eliminare la possibilità di depositare le domande d'asilo presso le ambasciate. Per il Consiglio federale è essenziale che le persone la cui vita o integrità fisica sono minacciate possano continuare a trovare protezione in Svizzera grazie a un visto umanitario. Inoltre, il Consiglio federale ha sempre la possibilità di accogliere gruppi di rifugiati nel nostro Paese.

Le modifiche proposte sono conformi alla Costituzione federale e al diritto internazionale. Le persone perseguitate continuano a ricevere la protezione della Svizzera, che in questo modo rimane fedele al compito principale della sua politica d'asilo.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare le modifiche urgenti della legge sull'asilo.

Le persone particolarmente minacciate potranno ancora entrare in Svizzera

Modifiche conformi alla Costituzione federale e al diritto internazionale pubblico



Testo in votazione

Legge sull'asilo (LAsi)

(Modifiche urgenti della legge sull'asilo)

Modifica del 28 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010¹;

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 settembre 2011²,

decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951⁴ sullo statuto dei rifugiati.

Art. 12 cpv. 3

Abrogato

Art. 19 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ La domanda d'asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero, all'atto dell'entrata in Svizzera presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione.

^{1bis} Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

² *Abrogato*

Art. 20

Abrogato

¹ FF **2010** 3889

² FF **2011** 6503

³ RS **142.31**

⁴ RS **0.142.30**

Art. 26 cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 2^{ter}

^{1bis} L'Ufficio federale può collocare i richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri di registrazione, in centri speciali istituiti e gestiti dall'Ufficio federale o dalle autorità cantonali. In tali centri possono essere collocati alle stesse condizioni i richiedenti assegnati a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese proporzionalmente all'uso che ne fanno.

^{1ter} Nei centri di cui al capoverso ^{1bis}, si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri di registrazione; è ecettuato il deposito di una domanda d'asilo.

^{2ter} L'Ufficio federale può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l'esercizio dei centri di registrazione e dei centri speciali di cui al capoverso ^{1bis} e altri compiti di cui al capoverso 2, ad eccezione dell'interrogatorio del richiedente. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 26a Utilizzazione di infrastrutture ed edifici della Confederazione per l'alloggio di richiedenti l'asilo

¹ Le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l'alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.

² Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1, in particolare:

- a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
- b. le trasformazioni edilizie di esigua entità;
- c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
- d. le costruzioni mobiliari.

³ Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.

Art. 52 cpv. 2

Abrogato

Art. 68 cpv. 3

Abrogato



Art. 91 cpv. 2^{ter} e 4^{bis}

^{2ter} La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro di registrazione o un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.

^{4bis} Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione per persone che soggiornano in centri di registrazione della Confederazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis}. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni in cui sono ubicati tali centri o con terzi incaricati.

Art. 108 cpv. 2

² Il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a è di cinque giorni lavorativi.

Art. 109 cpv. 1

¹ Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a.

Art. 112b Procedura d'asilo nell'ambito di fasi di test

¹ Il Consiglio federale può prevedere fasi di test per valutare le nuove procedure che comportando misure organizzative e tecniche onerose richiedono lo svolgimento di una fase di test prima di varare una modifica di legge.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle fasi di test mediante ordinanza. A tal fine, nel definire la procedura d'asilo di prima istanza e la procedura di allontanamento come pure le questioni finanziarie connesse può derogare alla presente legge e alla LStr⁵.

³ Durante le fasi di test, il Consiglio federale può ridurre a dieci giorni il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'articolo 108 capoverso 1 se ai richiedenti l'asilo interessati è garantita una tutela giurisdizionale efficace mediante provvedimenti adeguati.

⁴ L'ordinanza elenca tutti le disposizioni di legge a cui deroga.

⁵ La durata delle fasi di test è di due anni al massimo.

II

La legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri è modificata come segue:

⁵ RS 142.20

⁶ RS 142.20

Art. 74 cpv. 2

² Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi⁷, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 5

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
 - 5. la decisione d'allontanamento è notificata in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile,

Art. 80 cpv. 1

¹ La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi⁸, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro. Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dall'UFM.

III

Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012

Le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della presente legge sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68, nel tenore previgente.

IV

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo a tenore dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015.

⁷ RS 142.31

⁸ RS 142.31

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 9 giugno 2013:

No all'iniziativa popolare
«Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo»

Sì alle modifiche urgenti della legge sull'asilo

Chiusura redazionale:
27 febbraio 2013

Per ulteriori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch